



FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA

DISPOSIZIONI OPERATIVE

ROMA, 14 DICEMBRE 2011

INDICE

pag.

| | |
|---|-----------|
| PARTE I – DEFINIZIONI | 3 |
| PARTE II – CONTROGARANZIA | 5 |
| A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI | 5 |
| B. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO | 7 |
| C. ATTIVAZIONE DEL FONDO | 11 |
| D.PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA E DI REVOCA DELL’INTERVENTO | 16 |
| PARTE III – COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI | 17 |
| PARTE IV – CRITERI DI VALUTAZIONE | 18 |
| A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI:ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL’ IMMOBILE) | 19 |
| B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL’IMMOBILE), AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI (COD. ISTAT 60.25) | 23 |
| C.BIS. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI... | 27 |
| C.TER. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI | 30 |
| F. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO | 31 |
| G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI | 35 |
| PARTE V – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO | 37 |
| PARTE VI – COGARANZIA | 39 |

**ELENCO MODULI DI RICHIESTA PER LA VALUTAZIONE
DELLE NUOVE IMPRESE NON UTILMENTE VALUTABILI
SULLA BASE DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI FISCALI CHIUSI**

- 1) “ALLEGATO 7 BIS” - NUOVE IMPRESE – OPERAZIONI DI IMPORTO FINO A 50.000,00 €

- 2) “ALLEGATO 7” – NUOVE IMPRESE – OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00 €

PARTE I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "*Fondo*", indica il Fondo Interconsortile di garanzia a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi costituito presso la Commerfin scpa dall'articolo 24, D.L. 31.3.1998, n. 114 e artt. 2 e 3 del decreto 30.3.2001, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni ad eccezione delle risorse trasferite a riserva ai sensi dell'art. 1 del comma 134 della L.244 del 2007;
- b) "*Consiglio*", indica il Consiglio di Amministrazione di Commerfin, cioè l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
- c) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi*;
- d) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese operanti nei settori commercio, servizi e turismo, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*; al riguardo si precisa che:
 - i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18.9.1997 (G.U.R.I. del 1°.10.1997);
 - nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa beneficiaria;
 - per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*;
- e) "*Consorti*", indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*;
- f) "*Microimprese*", indica le imprese così definite dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005;
- g) "*Confidi*", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, aderenti alla Commerfin scpa;

-
- h) “*Investimenti*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali* da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del *Fondo*;
- i) “*Investimenti immateriali*”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto almeno per un periodo di 5 anni;
- j) “*Finanziamenti a medio - lungo termine*”, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a *PMI e Consorzi* a fronte di *Investimenti*;
- k) “*Altre operazioni*” indica qualsiasi operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività di impresa, diversa dai *Finanziamenti a medio – lungo termine*;
- l) “*Tasso di riferimento*” indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.123 (il tasso è pubblicato su internet all’indirizzo: http://europa.eu.int./comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);
- m) “*Contratti d’area*” indica i contratti d’area di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- n) “*Patti territoriali*” indica i patti territoriali di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- o) “*Imprese a prevalente partecipazione femminile*” indica le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, legge 215/92).

PARTE II

CONTROGARANZIA

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Controgaranzia* i *Confidi soci di Commerfin*.

2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorzi* operanti nel settore del commercio, turismo e dei servizi, di cui alle classi G, H, I, J, K, M, N, O, della Classificazione ISTAT 1991.

2.2. I soggetti beneficiari finali devono:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Consiglio o dall'Amministratore Delegato* sulla base dei criteri contenuti nella Parte IV delle presenti disposizioni operative.

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

3.1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai *Confidi* su:

- *Finanziamenti a medio - lungo termine*;
- *Altre operazioni*, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”.

Non sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai *Confidi* su:

- prestiti partecipativi (finanziamenti la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata);
- partecipazioni nel capitale di imprese.

La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.1. La *Controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI e i Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI o il Consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

4. MISURA MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE

- 4.1. **Copertura massima delle operazioni** - La *Controgaranzia* può essere concessa in misura non superiore al 90% dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione. I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore a cinquecentomila (500.000,00) Euro, ovvero a duecentocinquantomila (250.000,00) Euro nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 1991 60.25).
- 4.2. **Copertura massima della perdita** - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 4.3. **Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti** - La *Controgaranzia* può essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota è elevata:
- fino all'80% per le operazioni relative a:
 - Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 - soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
 - soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali.

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

5. RICHIESTE DI AMMISSIONE

5.1. **Termini di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve arrivare a Commerfin entro 6 mesi dalla data:

- a) di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori;
- b) di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.

Sono improcedibili le richieste arrivate a Commerfin oltre i suddetti termini.

5.2. **Richieste preventive** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso i soggetti richiedenti devono comunicare la data della delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori entro 3 mesi dalla data della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*.

5.3 **Modalità di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate a Commerfin attraverso la procedura telematica come indicato nella Parte IV "CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI" delle presenti disposizioni operative. Sono improcedibili le richieste arrivate a Commerfin non conformi ai suddetti criteri.

5.4. **Documentazione relativa ai soggetti richiedenti** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i soggetti richiedenti devono inviare a Commerfin:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.

5.5. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2.

6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 6.1. **Attribuzione del numero di posizione e del numero di controgaranzia** - Commerfin assegna alle richieste arrivate un numero di posizione e un numero di controgaranzia progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), le eventuali richieste di integrazione/chiarimenti ovvero l'improcedibilità.
- 6.2. **Termine per la delibera di Commerfin** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Consiglio o all'Amministratore Delegato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.3. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora Commerfin nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 6.4. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte *dal Consiglio* qualora i dati previsti nei moduli di richiesta così come indicati nella Parte IV "CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI" delle presenti disposizioni operative, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a Commerfin entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Commerfin stesso.
- 6.5. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** - Commerfin comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti l'ammissione al *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*.
- 6.6. **Antimafia** – L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare di Commerfin.
- 6.7. **Disponibilità** – L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Consiglio o dall'Amministratore Delegato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Commerfin comunica tempestivamente ai *Confidi* l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Commerfin comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
-

-
- 6.8. **Comunicazioni a Commerfin** - I soggetti richiedenti devono comunicare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica), eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza entro il termine di 6 mesi dall'avvenuta variazione.

7. VARIAZIONI

- 7.1. **Richiesta di variazione** - Ai fini della conferma della *Controgaranzia* i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* in caso di variazioni:

- delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- degli importi di finanziamento rispetto alla richiesta inizialmente prevista;
- delle finalità di finanziamento rispetto alla richiesta inizialmente prevista;
- della durata del finanziamento rispetto alla richiesta inizialmente prevista;
- della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130;
- della compagine sociale e amministrativa e/o ragione sociale rispetto alla richiesta inizialmente prevista.

- 7.2. **Istruttoria delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

8. CONTROLLI

Il *Consiglio* stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Commerfin specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla normativa di riferimento del *Fondo* e dalle presenti disposizioni operative.

- 8.1 Il *Consiglio* si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere dati, documenti ed informazioni attinenti direttamente o indirettamente alla richiesta di controgaranzia deliberata;
- 8.2 il *Consiglio* si riserva di effettuare verifiche, anche mediante l'individuazione di un campione stratificato di operazioni controgarantite al fine di controllare la corretta utilizzazione del finanziamento in conformità alla richiesta originaria;

-
- 8.3 i Confidi sono tenuti all'osservanza delle richieste come sopra indicate rispondendo in modo documentato entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta del *Consiglio*. In caso di mancata risposta entro il termine su indicato, il *Consiglio*, su proposta dell' *Amministratore Delegato* si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti idonei.

9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI CON DURATA SUPERIORE A 18 MESI

- 9.1. **Termine per l'erogazione** – Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* di ammissione alla *Controgaranzia*.
- 9.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Consiglio*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Consiglio* a responsabilità dell'impresa beneficiaria, che hanno impedito l'erogazione.
- 9.3. **Contratto di finanziamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*.

Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.

- 9.4. **Decorrenza della garanzia** - La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* o dalla data

di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Controgaranzia*.

- 9.5. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* non è efficace nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del *Consiglio o dell'Amministratore Delegato* se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 9.1 e 9.3. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.

* * *

C. ATTIVAZIONE DEL FONDO PER ACCONTO O LIQUIDAZIONE PERDITA

10. ATTIVAZIONE DEL FONDO

- 10.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** – Le procedure di recupero del credito devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell'inadempimento:

- per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;
- per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente;

- 10.2. **Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi** - Fermo restando il termine di cui al precedente punto 10.1, i soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza degli stessi ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca a Commerfin entro il termine di 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

- 10.3. **Comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito** - La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse.

- 10.4 Transazioni** – Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai Confidi a Commerfin per l'assenso del Consiglio d'Amministrazione e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).

Le proposte transattive formulate dalle imprese e valutate positivamente dalle banche finanziatrici e dai Confidi possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della controgaranzia del Fondo Interconsortile di Garanzia

Commerfin e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai punti che precedono.

Le predette richieste devono essere presentate a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Consiglio, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello allegato (allegato "Modulo Ipotesi Transattiva") con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo, di cui al successivo punto 10.5.

Tali richieste devono contenere:

- l'ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;
- l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo;
- la perdita a carico della banca finanziatrice e del Confidi in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo Interconsortile di Garanzia Commerfin;
- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o dei suoi garanti;
- valutazioni tecnico/legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.

Commerfin si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello allegato (allegato "Modulo Ipotesi Transattiva").

Commerfin esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Consiglio entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte del Confidi. Commerfin comunica la delibera del Consiglio ai soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti comunicano a Commerfin, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo.

In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Consiglio delle proposte transattive, i soggetti richiedenti, ai fini della conferma dell'efficacia della Controgaranzia del Fondo Interconsortile di Garanzia Commerfin, sono tenuti a non dar corso alle proposte e ad assicurare la prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

Liquidazione della perdita

- Ai fini della liquidazione della perdita, i soggetti richiedenti devono trasmettere a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.
- L'importo che verrà riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del soggetto richiedente ed eventualmente deliberato dal Consiglio, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

10.5. **Documentazione** – I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del Fondo – in caso di acconto, **proposte transattive o** liquidazione perdita – la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;
- copia della delibera di concessione del finanziamento;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione;
- (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
- indicazione della data dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita al punto 10.1 delle disposizioni operative;
- la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
- copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;
- copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato i moduli di richiesta così come indicati nella Parte IV "CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI" delle presenti disposizioni operative;

-
- (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento;
 - Commerfin, sulle posizioni in contenzioso, si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali anche direttamente al soggetto finanziatore.

10.6. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta inviato a Commerfin e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1, 10.2 e 10.3.

La Controgaranzia è inefficace qualora l'accordo transattivo di cui al punto 10.4 non sia stato preventivamente sottoposto a Commerfin per l'esame e il successivo assenso da parte del Consiglio, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della controgaranzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, così come approvata dal Consiglio.

La Controgaranzia è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dai soggetti richiedenti nonostante l'espreso rigetto del Consiglio ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 15% del debito complessivo.

10.7. **Acconto sulla futura perdita** - La *Controgaranzia* può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

10.8. **Istruttoria delle richieste di acconto** - Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

10.9. **Disponibilità** - La liquidazione dell'acconto sulla futura perdita è deliberata dal *Consiglio* nei limiti dell'esistenza di disponibilità del Fondo. I Confidi, sulle operazioni liquidate da *Commerfin* a titolo di acconto sulla futura perdita, dovranno monitorare le azioni di recupero e inviare a Commerfin (posta, fax, procedura telematica o posta elettronica) comunicazione sull'andamento delle stesse a cadenza trimestrale.

11. LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

- 11.1. **Termine di arrivo della richiesta** - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a Commerfin, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il *Consiglio* abbia deliberato l'irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento.
- 11.2. **Conguaglio a carico del Fondo** - Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Consiglio* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 11.3. **Conguaglio a favore del Fondo** - In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai soggetti richiedenti e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo 10.
- 11.4. **Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita** - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
- 11.5. **Disponibilità** – La liquidazione della perdita è deliberata dal *Consiglio* nei limiti dell'esistenza di disponibilità del *Fondo*.
- 11.5. bis** – La Società risponde nei limiti della consistenza, tempo per tempo, del Fondo Rischi indisponibile attivato ed implementato mediante imputazione dei contributi pubblici.
- 11.6. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora non sia stato rispettato il termine di cui al punto 11.1 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

* * *

D. PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO

12.1 Avvio del procedimento - Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del Fondo Interconsortile di Garanzia, Commerfin comunica ai soggetti richiedenti ~~e/o alle imprese beneficiarie~~ l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare a Commerfin scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Commerfin esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

12.2 Delibera del Consiglio - Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Consiglio delibera, con provvedimento motivato la conferma ovvero l'inefficacia della Controgaranzia, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Commerfin comunica (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

PARTE III

COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

1. 1% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle medie imprese e *ConSORZI*;
2. 0,50% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle piccole imprese;
3. 0,25% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle micro imprese;
4. Alle operazioni di cui al punto G parte IV delle Disposizioni Operative si applica in ogni caso una commissione fissa dello 0,50% sull'importo controgarantito da Commerfin.

RIEPILOGO COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

| | Commissioni a favore di Commerfin |
|---|--|
| <i>Medie imprese e Consorzi</i> | 1,00% |
| <i>Piccole imprese</i> | 0,50% |
| <i>Microimprese</i> | 0,25% |
| <i>Oper. di cui alla lett. G parte IV delle Disp. Op.</i> | 0,50% |

PARTE IV

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, da Commerfin per la presentazione delle proposte di delibera al *Consiglio o dell'Amministratore Delegato*.

Nel caso di operazioni di consolidamento, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- nel caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:
 - a) in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);
 - b) tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento.

A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.**

| INDICE | VALORE DI RIFERIMENTO |
|--|-------------------------------|
| A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI | ≥ 1 |
| B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO | $\geq 10\%$ |
| C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE) | $\leq 5\%$ |
| D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO | $\geq 0,15$ |

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

| VALORE | PUNTI |
|---|-------|
| "A" ≥ 1 | 3 |
| 0,75 < "A" < 1 | 2 |
| 0 < "A" $\leq 0,75$ | 1 |
| "A" ≤ 0 | 0 |
| "B" $\geq 10\%$ | 3 |
| 6% < "B" < 10% | 2 |
| 0 < "B" $\leq 6\%$ | 1 |
| "B" ≤ 0 | 0 |
| "C" $\leq 5\%$ | 3 |
| 5% < "C" $\leq 10\%$ | 2 |
| 10% < "C" $\leq 15\%$ | 1 |
| "C" > 15% | 0* |
| "D" $\geq 0,15$ | 3 |
| 0,15 > "D" $\geq 0,10$ | 2 |
| 0,10 > "D" $\geq 0,05$ | 1 |
| "D" < 0,05 | 0 |

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

| LIVELLO | PUNTEGGIO IMPRESA |
|---------|-------------------|
| A | "X" ≥ 9 |
| B | "X" PARI A 7 O 8 |
| C | "X" < 7 |

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

| anno 1 | anno 2 | Valutazione |
|---|--|---|
| Livello A Livello B | Livello A Livello A | FASCIA "1" (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa) |
| Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A | Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C | FASCIA "2" da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> • della situazione di bilancio aggiornata a data recente; • del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; • dell'eventuale progetto di investimento; • del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; • del portafoglio ordini; • di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; • di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; • del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE. |
| Livello B Livello C | Livello C Livello C | FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio</i>) |
| qualsiasi livello | Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato | |

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa – da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* – tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati e bilancio di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF e IQ del modello Unico e bilancio di periodo;
- allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dichiarazioni fiscali presentate.

A1. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano

mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE), AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI (cod. Istat 60.25)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.**

| INDICE | VALORE DI RIFERIMENTO |
|--|-----------------------|
| A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE | $\geq 0,80$ |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO | $\leq 60\%$ |
| C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE) | $\leq 5\%$ |
| D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO | $\geq 0,15$ |

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

| VALORE | PUNTI |
|--------------------------------|-------|
| "A" $\geq 0,80$ | 3 |
| $0,50 < \text{"A"} < 0,80$ | 2 |
| $0 < \text{"A"} \leq 0,50$ | 1 |
| "A" ≤ 0 | 0 |
| "B" $\leq 60\%$ | 3 |
| $60\% < \text{"B"} < 80\%$ | 2 |
| $80\% \leq \text{"B"} < 120\%$ | 1 |
| "B" $\geq 120\%$ | 0 |
| "C" $\leq 5\%$ | 3 |
| $5\% < \text{"C"} \leq 10\%$ | 2 |
| $10\% < \text{"C"} \leq 15\%$ | 1 |
| "C" $> 15\%$ | 0* |
| "D" $\geq 0,15$ | 3 |
| $0,15 > \text{"D"} \geq 0,10$ | 2 |
| $0,10 > \text{"D"} \geq 0,05$ | 1 |
| "D" $< 0,05$ | 0 |

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

| LIVELLO | PUNTEGGIO IMPRESA |
|---------|-------------------|
| A | "X" ≥ 9 |
| B | "X" PARI A 7 O 8 |
| C | "X" < 7 |

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

| anno 1 | anno 2 | Valutazione |
|---|--|---|
| Livello A Livello B | Livello A Livello A | FASCIA "1" (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa) |
| Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A | Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C | FASCIA "2" da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; dell'eventuale progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; del portafoglio ordini; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE. |
| Livello B Livello C | Livello C Livello C | FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio</i>) |
| qualsiasi livello | Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato | |

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* - tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati e bilancio di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF e IQ del modello Unico e bilancio di periodo;
- allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dichiarazioni fiscali presentate.

B1. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano

mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

C.BIS. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI

Nel caso di *finanziamenti a medio-lungo termine* o di *Altre operazioni* di importo base non superiore a 20.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono effettuare valutazioni di preaffidabilità a condizione che **l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato.**

L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di **100.000** Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di **20.000,00** Euro);
- b) numero **addetti** dell'impresa – **Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di **20.000,00** Euro);**
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di **30.000,00** Euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di **20.000,00** Euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 5% **nell'ultimo esercizio**, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% **nell'ultimo esercizio**, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);

-
- f) immobile aziendale:
- di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - **acquisito con contratto di locazione finanziaria (+100% dell'importo base)**
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di **100.000,00** Euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* autorizzati, ai sensi del punto 5.5 della Parte II delle presenti disposizioni operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 7 o 8 o 9 o 10 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- **che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;**
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti disposizioni operative.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica:

- documentazione obbligatoria
 - visura camerale aggiornata;
 - per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati;
 - per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF e IQ del modello Unico;
 - per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, ultimi due quadri RG del modello Unico;

-
- documentazione aggiuntiva da inviare solo se utilizzata nel calcolo dei parametri della valutazione C.Bis
 - contratto di locazione o certificato di proprietà dell'immobile;
 - uniemens per evidenza numero dipendenti;
 - eventuali fatture/preventivi di spesa per investimenti.

C.TER. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL *FONDO* DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI.

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono effettuare valutazioni di preaffidabilità delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti di importo non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di *Investimenti*.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti disposizioni operative.

Sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro per soggetto richiedente.

I finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- eventuali documenti fiscali a disposizione (a seconda della data di costituzione ed inizio attività della società);
- fatture/preventivi circa l'investimento oggetto della richiesta.

F. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) **I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze, oppure**

Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze e per le imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25);

B) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);

A) indice di redditività.

(* L’importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell’impresa.

F1. Imprese che presentano la voce rimanenze

| INDICE | VALORE “DI RIFERIMENTO” |
|---|-------------------------|
| A) $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] / \text{VENDITE O FATTURATO}\} * 365$ | ≤ 180 GIORNI |
| B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO | $\geq 0,15$ |
| C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO | $\leq 5\%$ |
| D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO | $\geq 6\%$ |

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

| VALORE | PUNTI |
|---|-------|
| “A” ≤ 180 gg | 3 |
| $180 \text{ gg} < \text{“A”} \leq 270 \text{ gg}$ | 2 |
| $270 \text{ gg} < \text{“A”} \leq 365 \text{ gg}$ | 1 |
| “A” > 365 gg | 0* |
| “B” $\geq 0,15$ | 3 |
| $0,15 > \text{“B”} \geq 0,10$ | 2 |
| $0,10 > \text{“B”} \geq 0,05$ | 1 |
| “B” $< 0,05$ | 0 |
| “C” $\leq 5\%$ | 3 |
| $5\% < \text{“C”} \leq 10\%$ | 2 |
| $10\% < \text{“C”} \leq 15\%$ | 1 |
| “C” $> 15\%$ | 0* |
| “D” $\geq 6\%$ | 3 |
| $6\% > \text{“D”} \geq 4\%$ | 2 |
| $4\% > \text{“D”} \geq 2\%$ | 1 |
| “D” $< 2\%$ | 0 |

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

F2. Imprese che non presentano la voce rimanenze e imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25)

| INDICE | VALORE DI RIFERIMENTO |
|--|-----------------------|
| A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO | ≥ 0,10 |
| B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO | ≥ 0,15 |
| C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO | ≤ 5% |
| D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO | ≥ 6% |

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

| VALORE | PUNTI |
|-------------------|-------|
| “A” ≥ 0,10 | 3 |
| 0,10 > “A” ≥ 0,07 | 2 |
| 0,07 > “A” ≥ 0,03 | 1 |
| “A” < 0,03 | 0 |
| “B” ≥ 0,15 | 3 |
| 0,15 > “B” ≥ 0,10 | 2 |
| 0,10 > “B” ≥ 0,05 | 1 |
| “B” < 0,05 | 0 |
| “C” ≤ 5% | 3 |
| 5% < “C” ≤ 10% | 2 |
| 10% < “C” ≤ 15% | 1 |
| “C” > 15% | 0* |
| “D” ≥ 6% | 3 |
| 6% > “D” ≥ 4% | 2 |
| 4% > “D” ≥ 2% | 1 |
| “D” < 2% | 0 |

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

| LIVELLO | PUNTEGGIO IMPRESA |
|---------|-------------------|
| A | “X” ≥ 9 |
| B | “X” PARI A 7 O 8 |
| C | “X” < 7 |

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate a Commerfin nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

| <i>anno 1</i> | <i>anno 2</i> | <i>Valutazione</i> |
|---|---|--|
| Livello A Livello B | Livello A Livello A | <u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa) |
| Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A | Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C | <u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> • informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; • dell'eventuale progetto di investimento; • del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; • delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; • del portafoglio ordini; • di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; • di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa. |
| Livello B Livello C | Livello C Livello C | FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio</i>) |

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- ultimi due quadri RG del modello Unico e bilancio di periodo;

-
- allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate.

F3. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
- rientrano tutte nella modalità "caso per caso".

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il **business plan**, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI.

Per quanto concerne i criteri valutativi per le operazioni c.d. “G” (finanziamento di importo fino ad EURO 30.000,00 e controgaranzia concedibile in misura non superiore al 90% dell’ammontare garantito dal soggetto richiedente), la cui competenza deliberativa è stata attribuita all’Amministratore Delegato, consistono:

- a. in un’analisi di tipo quantitativa desunta dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi.

In particolare, i *Confidi* dovranno inviare – mediante apposita procedura telematica:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati e bilancino provvisorio;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF e IQ del modello Unico e bilancino di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, ultimi due quadri RG del modello Unico e bilancino di periodo;
- eventuali fatture/preventivi di spesa se l’operazione è a fronte di investimenti.

- b. in un set di informazioni qualitative (di cui appresso) per avere riferimenti più mirati sulla capacità di mercato delle micro/piccole imprese richiedenti.

Il set qualitativo è formato da 7 domande di cui due già comprese nella procedura telematica ed altre che integrano le basi conoscitive della micro/piccola impresa.

Tali informazioni sono le seguenti:

- Quali sono la rischiosità e le prospettive del settore nel prossimo biennio?
[crescita, crisi, rallentamento, stabilità]
- Quanti sono gli anni di esperienza dell’imprenditore/management nel settore?
[0-3, 4-8, maggiore di 8]
- Nel caso di riduzione del fatturato pari o superiore al 10% motivare
- Nel caso di perdite d’esercizio nell’ultima dichiarazione fiscale/bilancio chiuso e depositato motivare la causa e la modalità di ripianamento
- Numerosità e ammontare medio di prestiti accesi presso intermediari bancari nell’ultimo triennio? Si No

-
- Si è incorsi negli ultimi anni in eventi pregiudizievoli del tipo:

| | Si/No |
|--|-------|
| Ritardi di pagamenti | |
| Insoluti/incagli/ristrutturazioni del credito/sofferenze | |
| Mancata estinzione di mutui | |
| Protesti | |

- Quali sono i fattori critici di successo dell'impresa?

| | Si/No |
|---------------------------|-------|
| Localizzazione geografica | |
| Politica dei prezzi | |
| Assistenza alla clientela | |
| Promozione e pubblicità | |

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dall'Amministratore Delegato all'intervento del *Fondo* nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis", salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti Disposizioni Operative.

Sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro (comprensivo anche delle eventuali perdite sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui alla C.BIS e C.TER) per soggetto richiedente.

Sono escluse dal processo di valutazione G le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) che trovano specifica regolamentazione nelle presenti Disposizioni Operative ai punti A1, B1 e F3.

PARTE V

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

I valori dell'ESL per il *Fondo* sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale.

L'ESL é calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a *PMI* economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del *Fondo* per i soggetti richiedenti.

E' stato stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all'1% annuo.

L'importo dell'ESL è calcolato secondo la formula: $ESL = z F - G$ quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia "F", moltiplicato per la percentuale garantita dal *Fondo* "z", e il costo della garanzia del *Fondo* "G".

Il costo di mercato della garanzia "F" é dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del *Fondo* "G" é dato dalla commissione "una tantum" sull'importo garantito.

$$F = \sum_{t=0}^n y_f D_t (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

garanzia a costo di mercato garanzia del *Fondo*

dove :

K = ammontare del finanziamento erogato

n = numero anni di durata del finanziamento

t = variabile tempo

D_t = debito residuo al tempo t

i = tasso di attualizzazione

y_f = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

x = tasso di commissione "una tantum" per la garanzia del *Fondo*

z = percentuale garantita dal *Fondo*.

In termini percentuali l'ESL è rapportato all'investimento "I" : $\frac{ESL}{I} 100$

A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ESL, per il *Fondo*, é effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento "italiano" per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell'investimento pari al 100% per cui si ha $K = I$):

$$F = \sum_{t=0}^n y_f K(1 - t/n)(1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

$$ESL = z \left[\sum_{t=0}^n y_f K(1 - t/n)(1+i)^{-t} \right] - x(zK)$$

in percentuale: $\frac{ESL}{I} 100$

PARTE VI

COGARANZIA

- ART.1** **DEFINIZIONE, TIPOLOGIA DI COGARANZIA E CONDIZIONI GENERALI**
- ART.2** **CRITERI, METODOLOGIE, PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COGARANZIA ED ESCLUSIONE**
- ART. 3** **OPERAZIONI AMMISSIBILI**
- ART. 4** **COMMISSIONI**
- ART. 5** **CONTROLLI**
- ART. 6** **PROTOCOLLI BANCA, CONFIDI E COMMERFIN**

Premesso che:

- il comma 877 dell'art. 1 della Finanziaria 2007 ha contemplato per Commerfin la possibilità di rilasciare “cogaranzie” prevedendone l’inserimento nell’ambito delle finalità di cui all’art. 24, comma 4 lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all’uopo stanziando contributi di cui al comma 878 della stesso art. 1 della Finanziaria 2007;
- l’art. 4 lett. a) dello statuto sociale facoltizza Commerfin alla prestazione anche di cogaranzie;
- il Decreto 30/3/2001, n. 400, in particolare l’art. 3, punto 1, richiama per il caso di specie l’applicazione dei “limiti ed i criteri” fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modifiche ed integrazioni.

Si adotta il seguente Regolamento per il rilascio della cogaranzia.

ART. 1

DEFINIZIONE, TIPOLOGIA DI COGARANZIA E CONDIZIONI GENERALI

Si intende per cogaranzia, ai sensi delle disposizioni normative di riferimento Legge 662/96 art. 2 comma 100 lett. a) e successive modifiche e integrazioni, la garanzia prestata da Commerfin a favore dei soggetti finanziatori, congiuntamente ai Confidi associati.

La cogaranzia di cui al primo comma ha di norma natura sussidiaria.

Può essere rilasciata anche la cogaranzia a prima richiesta, essa è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile congiuntamente e disgiuntamente ai Confidi soci Commerfin e copre l’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora del finanziamento concesso della Banca nei confronti dell’impresa, calcolato al 60° giorno successivo all’intimazione di pagamento, salvi i casi di inefficacia della garanzia del Confidi.

Nei casi di cogaranzia Commerfin a prima richiesta a fronte di una cogaranzia sussidiaria del Confidi associato, la commissione finale applicata da Commerfin è determinata ai sensi del successivo art. 4 punto 2.

La cogaranzia di Commerfin può essere prestata a condizione che il Confidi abbia garantito una quota non inferiore al 20% dell’operazione di finanziamento. Ciascuna operazione di

finanziamento non può essere garantita, congiuntamente dal Fondo Commerfin e dal Confidi, in misura superiore all'80%.

La cogaranzia di Commerfin può essere prestata a condizione che il Confidi abbia garantito una quota pari o superiore a quella di Commerfin.

Sulle operazioni assistite da cogaranzia Commerfin il Confidi non può richiedere la controgaranzia Commerfin.

Le operazioni di finanziamento devono avere una durata massima di 10 anni per i finanziamenti con garanzia chirografaria e di 15 anni per i finanziamenti assistiti da garanzia reale e/o ipotecaria.

La cogaranzia viene rilasciata a valere sulle disponibilità finanziarie appositamente stanziata da Commerfin ed essa è prestata, nell'ambito dei rapporti con i Confidi associati, al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese sulle imprese socie dei Confidi.

ART.2

CRITERI, METODOLOGIE, PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COGARANZIA ED ESCLUSIONE

CRITERI

I criteri di valutazione devono avvenire con un identico meccanismo valutativo per mezzo di un'istruttoria congiunta tra Commerfin e il Confidi.

METODOLOGIE

Le metodologie di valutazione delle imprese per l'ammissione delle operazioni sono quelle previste dalle disposizioni operative parte IV del Regolamento Commerfin per quanto riguarda:

1. A. Modello di valutazione per alberghi (società alberghiere proprietarie dell'immobile);
2. B. Modello di valutazione per i settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile);
3. F. Modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio.

Per le operazioni c.d. di "Microcredito" la metodologia di valutazione si baserà:

-
1. Sulla normativa di cui alla parte IV del Regolamento Commerfin operazione C.bis. “Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi”.
 2. Sulla valutazione dei seguenti documenti fiscali dell’impresa:
 - a. visura camerale;
 - b. copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi (per le società di capitali);
 - c. Modello Unico società di persone relativo agli ultimi 2 esercizi;
 - d. Modello Unico persone fisiche relativo agli ultimi 2 esercizi.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA COGARANZIA

La procedura di valutazione avviene secondo il seguente iter procedurale:

- Il Confidi raccoglie dall’impresa, anche in nome e per conto di Commerfin, la documentazione relativa all’istruttoria prevista dall’allegato “Documentazione di base per la richiesta di Cogaranzia Commerfin”;
- Il Confidi invia la documentazione prevista dal predetto allegato a Commerfin;
- Commerfin istruisce e comunica la pre-delibera di Cogaranzia al Confidi;
- Il Confidi istruisce e delibera la richiesta di garanzia dandone comunicazione a Commerfin;
- Il *Consiglio di Amministrazione* di Commerfin comunica l’esito della delibera della Cogaranzia al Confidi;
- Il Confidi comunica alla Banca l’esito della delibera della propria Garanzia e della Cogaranzia Commerfin;
- La Banca comunica la delibera e l’erogazione del finanziamento al Confidi;
- Il Confidi comunica la delibera e l’erogazione della Banca a Commerfin;
- Commerfin invia il certificato di Cogaranzia al Confidi;

-
- Il Confidi invia i certificati di Cogaranzia alla Banca.

ESCLUSIONE

Sono escluse dal rilascio di Cogaranzia le operazioni concernenti le nuove imprese ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e/o non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati.

ART. 3

OPERAZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla Cogaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai Confidi su:

- Finanziamenti a medio - lungo termine;
- “Altre operazioni” indica qualsiasi operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività di impresa, diversa dai Prestiti partecipativi e dalle Partecipazioni.

Non sono ammissibili alla Cogaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai Confidi su:

- prestiti partecipativi (finanziamenti la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata);
- partecipazioni nel capitale di imprese.

ART.4

COMMISSIONI

2. Cogaranzia sussidiaria sia del Confidi che di Commerfin

La commissione da versare a Commerfin, entro 1 mese dall'erogazione del finanziamento, è pari a quanto previsto dalle Disposizioni Operative parte III – Commissioni a carico dei soggetti richiedenti più una spesa di istruttoria pari al 20% calcolata sulla differenza tra l'importo della commissione applicata dal Confidi all'impresa, notificata a Commerfin, e la commissione da versare a Commerfin sulla base delle predette Disposizioni Operative.

3. Cogaranzia a prima richiesta sia del Confidi che di Commerfin e Cogaranzia a prima richiesta Commerfin e Cogaranzia sussidiaria del Confidi

La commissione da versare a Commerfin, entro 1 mese dall'erogazione del finanziamento, è pari a quanto previsto dalle Disposizioni Operative parte III – Commissioni a carico dei soggetti richiedenti più una spesa di istruttoria pari al 30% calcolata sulla differenza tra l'importo della commissione applicata dal Confidi all'impresa, notificata a Commerfin, e la commissione da versare a Commerfin sulla base delle predette Disposizioni Operative.

ART.5

CONTROLLI

Commerfin e il Confidi possono concordare sistemi di monitoraggio relativamente alle operazioni di Cogaranzia rilasciate utilizzando dati di ritorno da parte delle Banche e informazioni aggiornate, anche mediante apposite procedure informatiche.

ART.6

PROTOCOLLI BANCA, CONFIDI E COMMERFIN

Per quanto riguarda l'inefficacia della cogaranzia, la liquidazione dell'acconto, la perdita, la surrogazione legale e la clausola arbitrale si rimanda ad appositi protocolli d'intesa da stipularsi con le Banche convenzionate, tenendo conto anche della normativa pubblica di riferimento, secondo lo schema di massima allegato sotto la lettera A).

BOZZA

ALLEGATO A)

**PROTOCOLLO
BANCA_CONFIDI_COMMERFIN**

ART.1

CRITERI DI ATTIVAZIONE

1. Ad avvenuta erogazione, entro il termine di 40 giorni, l'Istituto finanziatore, pena la decadenza della cogaranzia, deve inviare al Confidi la seguente documentazione:
 - copia del contratto di finanziamento stipulato e del relativo piano di ammortamento;
 - le condizioni applicate e le eventuali ulteriori garanzie;
 - eventuale valore di perizia di immobili concessi per la garanzia ipotecaria;
 - eventuale valore nominale e categoria dei titoli assunti in pegno;
 - tipologia e valori di eventuali altre forme di garanzia prestate dall'impresa e dagli eventuali garanti.

In caso di inadempimento dell'impresa, l'Istituto finanziatore deve, pena la decadenza della cogaranzia, avviare le procedure di recupero del credito, inviando all'impresa e per conoscenza al Confidi e a Commerfin, l'intimazione al pagamento dell'ammontare

dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data di inadempimento:

- per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;
- per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente;
- l'istituto finanziatore deve, entro 30 giorni dall'avvio delle procedure di recupero del credito, pena la decadenza della garanzia del Confidi e cogaranzia di Commerfin, informare il Confidi ed inviare la seguente documentazione:
- copia della lettera di intimazione di pagamento con comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
- dettaglio delle rate scadute e non pagate, in sola linea capitale, e importo del capitale residuo alla data dell'intimazione formale di pagamento;
- copia degli atti di avvio delle procedure di recupero del credito, comprensivi del decreto ingiuntivo o atto equivalente ovvero, in caso di procedure concorsuali, dell'istanza di fallimento depositata presso la sezione del tribunale fallimentare competente per territorio oppure di istanza di insinuazione al passivo del fallimento dichiarato su istanza di altri o della stessa impresa fallenda;
- la cogaranzia prestata da Commerfin conserva comunque efficacia in tutti i casi di insolvenza del Confidi;
- il Confidi deve dare comunicazione immediata della dichiarazione di inefficacia e/o invalidità della propria garanzia a Commerfin, in forma scritta (mediante posta o fax), in quanto la cogaranzia Commerfin è inefficace in tutti i casi di inefficacia e/o invalidità originaria della garanzia prestata dal Confidi.

ART.2
MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO

1. La cogaranzia può essere attivata, su espressa richiesta del Confidi e previo avvio delle procedure di recupero del credito da parte del soggetto finanziatore, a condizione che il Confidi stesso abbia deliberato l'attivazione della propria garanzia.
2. Il Confidi delibera la quota di acconto sulla futura perdita a proprio carico in misura non superiore ai 5/6 della percentuale di copertura della perdita deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla propria garanzia e ne dà comunicazione in forma scritta (posta o fax) a Commerfin, con l'indicazione delle coordinate bancarie per il versamento della quota di acconto di competenza del Fondo, allegando:
 - copia della delibera di concessione della garanzia e del conteggio effettuato per la determinazione dell'importo dell'acconto;
 - la documentazione di cui all'art. 1.
3. Commerfin delibera la quota di acconto a proprio carico e provvede a versare il relativo importo al Confidi. La liquidazione dell'acconto sulla futura perdita è deliberata dal *Consiglio di Amministrazione* di Commerfin nei limiti dell'esistenza di disponibilità del Fondo.
4. Il Confidi provvede a versare al soggetto finanziatore con pari valuta l'ammontare totale dell'acconto, dato dalla somma delle quote di cui ai precedenti commi 2 e 3, e dà comunicazione a Commerfin dell'avvenuto versamento.
5. La suddetta comunicazione, in forma scritta (mediante posta o fax), corredata da copia dell'ordinativo di accredito, deve pervenire a Commerfin entro un mese dalla data di accredito.

LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

1. La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a Commerfin dopo che siano state concluse le procedure di recupero da parte dei soggetti finanziatori. Il Confidi delibera la liquidazione della perdita. Nel caso di liquidazione anticipata la delibera del Confidi è adottata d'intesa con Commerfin.
2. Le richieste di liquidazione della perdita sono presentate a Commerfin corredate da copia della delibera di liquidazione della perdita del Confidi, nonché della documentazione comprovante l'espletamento di tutte le azioni legali, ritenute utili da Commerfin, per il recupero del credito.
3. Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberata da Commerfin in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, il Fondo interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore alla quota garantita.
4. In caso di conguaglio a favore di Commerfin la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai soggetti richiedenti e la quota della perdita di competenza del Fondo Commerfin deve essere versata a Commerfin entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita.
5. Alla liquidazione della perdita si applica quanto previsto dall'articolo 2 commi 2,3,4 e 5 del presente protocollo per la liquidazione dell'acconto.

ART.3

CONTROLLI

Commerfin e il Confidi possono concordare sistemi di monitoraggio relativamente alle operazioni di Cogaranzia rilasciate utilizzando dati di ritorno da parte delle Banche e informazioni aggiornate, anche mediante apposite procedure informatiche.

ART.4

COGARANZIA A PRIMA RICHIESTA

LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

1. La cogaranzia può essere attivata, su espressa richiesta del Confidi e previo avvio delle procedure di recupero del credito da parte del soggetto finanziatore, a condizione che il Confidi stesso abbia pagato la propria garanzia.
2. Il Confidi liquida la quota di garanzia a proprio carico in misura non superiore all'importo massimo garantito deliberato in sede di ammissione alla propria garanzia e ne dà comunicazione in forma scritta a Commerfin.
3. Commerfin delibera la quota di liquidazione a proprio carico, nella misura massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, e provvede a versare il relativo importo al Confidi.
4. Il Confidi provvede a versare al soggetto finanziatore con pari valuta l'ammontare ricevuto da Commerfin, dandone a quest'ultimo comunicazione dell'avvenuto versamento.
5. La suddetta comunicazione, in forma scritta (mediante posta o fax), corredata da copia dell'ordinativo di accredito, deve pervenire a Commerfin entro un mese dalla data di accredito.
6. A seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Confidi, anche per la quota garantita da Commerfin, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
7. Nel caso la cogaranzia Commerfin sia a prima richiesta a fronte di una cogaranzia del Confidi non a prima richiesta, Commerfin liquida l'importo dell'esposizione comprensiva degli interessi contrattuali e di mora intimati dalla Banca e acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione

alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

ART.5

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri che decideranno secondo diritto e con procedura rituale ex artt. 810 e segg. c.p.c. L'arbitrato potrà essere richiesto da ciascuna delle Parti attraverso la notifica alla controparte della domanda con la contestuale nomina di arbitro.
2. Alla notifica della domanda, la Parte convenuta potrà provvedere, nel termine di venti giorni a far tempo dalla medesima data di notifica, alla nomina del proprio arbitro con atto da notificarsi alla controparte ed all'arbitro in precedenza da questo nominato.
3. In caso di mancata nomina dell'arbitro da parte della Parte convenuta, nel predetto termine di venti giorni dalla notifica della domanda, la Parte attrice potrà richiedere la nomina dell'arbitro di controparte al Presidente del Tribunale di Roma.
4. I due arbitri come innanzi nominati, nomineranno il terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio, ed in caso di mancato accordo sulla nomina, ne daranno tempestiva comunicazione alle Parti, ciascuna delle quali potrà richiedere che anche detta ultima nomina venga attribuita al Presidente del Tribunale di Roma.